

no di Nebbia, contrada Scimuda, Fichingio dell'Esca,
zone di circa ottare quattro, are quattordici e centore,
cinquantadue, per a circa sedici uno e tumuli
quattro dell'abito misura di campo scottico e palan
cio, confinante con la piazza che conduce a Moncali, in
terzo di Sebastiano Salerno, con eredi di Santo Carlo con
pare di Giovanni di Fustano.

La durata della presente locazione sarà di anni sette
contini, che cominceranno a decorere da oggi e termi
neranno a trentuno agosto e a frutti finiti del mille
novecento undici e per l'anno staglio di lire trentotto
dieciotto e cent. settantacinque per questo primo anno
e di lire trentove e cent. dodici per i rimas
uenti sei anni; quale annuo staglio il conduttore
promette e si obbliga pagare e corrispondere in mo
neta di corso legale nel Regno al locante, nel di lui do
micilio, qui in Nebbia, in due eguali soluzioni,
una in Giugno prima di poter ora dal fondo il
prodotto dei cereali e l'altra in ottobre prima di po
ter ora dal fondo il prodotto degli olivi; dovendo com
ciare il pagamento della prima annualità del suddetto
staglio nei mesi di giugno ed ottobre del corrente anno
mille novecento undici e così di seguito di anno in anno
senza interruzione alcuna sino alla fine della pre
sente locazione, essendo esso conduttore in mora

legale per la scadenza d'ogni termine senza bisogno
d'interpello, a cui espellimento rinuncia, e in caso
di mancato pagamento tutte le spese di procedura an
dranno a di lui carico, compreso quella della spedizione,
esecutiva del presente atto.

La presente locazione sarà inoltre regolata dai se
guenti patti e condizioni:

- 1^a Il conduttore rinuncia ai casi fortuiti, ordinari e
straordinari previsti o non previsti dalla legge.
- 2^a Egli si obbliga di coltivare il suddetto fondo rustico ca
tutte le regole di un buon padre di famiglia uniforman
dosi alle norme dei migliori agricoltori di questo terri
torio, si obbliga altresì di guardarne con diligenza e
confidi e in caso d'insurrezione dovrà subito avvertirne
il locante sotto pena dei danni ed interessi.
- 3^a E' vietata la sub-locazione di tutta o parte del
suddetto fondo rustico senza il permesso espresso
in iscritto del locante.
- 4^a Non permettono di ultimo anno della presente lo
cazione e proibita la rinvicida degli alberi.
- 5^a Per tutto ciò che non è specificato in quest'atto
le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile, ri
guardant la locazione dei fondi rustici.
- 6^a Le spese di quest'atto sono a carico del conduttore.
- 7^a Per l'esecuzione del presente le parti eleggono domi